

COMUNE DI BIBBIENA

Verbale n. 18 del 21/07/2023

Il giorno diciannove del mese di luglio dell'anno 2023 alle ore 10,30 presso il proprio studio, il revisore ha provveduto alla verifica della documentazione inviata dal responsabile dell'ufficio risorse umane allegata alla proposta di delibera di giunta comunale n. 112 del 13 luglio 2023 avente per oggetto: "modifica piano triennale del fabbisogno di personale 2023/2025".

IL REVISORE

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

visto l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

considerato che ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico



dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Visti i conteggi individuati dai quali risulta che l'ente ha un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti pari a 23,03%;

visto il D.M. 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020;

visto il valore soglia individuato nella misura del 27 per cento (per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 10.000 e fino a 59.999 abitanti, come il Comune di Bibbiena);

Vista, la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 31.01.2023 di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025 contenente il piano triennale del fabbisogno 2023/2025;

preso atto che successivamente all'approvazione della deliberazione sopra richiamata sono intervenute le seguenti modifiche alla dotazione organica dell'ente:

- un dipendente assunto a tempo parziale (18 ore) e indeterminato in posto di istruttore amministrativo (e categoria C) presso l'unità organizzativa n. 2 sarà collocato a riposo dal 1° Settembre 2023;

preso atto che, tra le richieste presentate dai responsabili di servizio sono state evidenziate le seguenti:

il responsabile dell'unità organizzativa n.3 ha richiesto di provvedere alla copertura di un posto di istruttore (ex categoria C) che si renderà vacante dal 1° Giugno 2024, garantendo un periodo di affiancamento con il dipendente da collocare a riposo;

la responsabile dell'unità organizzativa n.7 ha richiesto l'incremento dell'orario di lavoro di una dipendente part time appartenente all'area degli operatori esperti;

la responsabile dell'unità organizzativa n.2 ha richiesto la copertura del posto che si renderà vacante dal 1° Settembre 2023, con orario a tempo parziale di almeno 25 ore settimanali;

che la previsione delle assunzioni in oggetto risulta coerente con la previsione della spesa del personale elaborata per il bilancio di previsione finanziaria 2023- 2025;

in ogni caso, non è pregiudicato, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013;

parimenti, lo sviluppo della dinamica retributiva programmata a regime (ossia in ragione d'anno) si attesta al di sotto dei valori soglia contenuti nel DPCM sopra richiamato (con una incidenza inferiore al 27%);

considerato che l'ente ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica ed ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

il revisore prende atto che la spesa per le nuove assunzioni inserite nel presente Piano Fabbisogno Triennale del Personale 2023/2025 trova già copertura nel Bilancio di previsione 2023 e che, in merito alle annualità successive, troverà copertura in sede di prossime variazioni di bilancio a seguito dell'inserimento dell'esatta previsione di spesa pluriennale necessaria per le assunzioni richiamate;



Visto il parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c.l e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art 6 del regolamento comunale;

Visto il parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c.l e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art 6 del regolamento comunale

TUTTO CIO' PREMESSO

Il revisore esprime parere favorevole.

Dott. Alessandro Ciaponi

